



# COMUNE DI GAGLIOLE

## Provincia di Macerata

**Registro Generale n. 28**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 27 DEL 03-08-2020**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 12 DEL 28.2.20 INDIVIDUAZIONE PROPRIETARIO AREA FG. 18 PART. 297 N.C.T. GAGLIOLE**

### **IL SINDACO**

Dato atto che con Ordinanza Sindacale, n. 6 del 10.02.20, si intimava ai proprietari, ai conduttori, custodi e possessori delle aree site lungo la S.P. 9/7 Mulini, dal km 1+300 al km 2+300 all'abbattimento delle piante contrassegnate e ubicate sulle rispettive aree per l'imminente pericolo di caduta come rilevato dagli Uffici Provinciali unitamente a quelli dell'Unione Montana Potenza Esino Musone e Comunali;

Che tra i proprietari individuati nell'ordinanza di cui sopra si indicavano i sigg.ri Mariotti Urbano e Martella Cecilia residenti in via Circonvallazione 27 – 62022 Castelraimondo quali proprietari dell'area di cui al foglio 22, p.lla 427 del NCT di Gagliole sulla quale è ubicata la quercia da abbattere e contrassegnata con il n.1AB;

Che successivamente dai rilievi effettuati risultava che la quercia n. 1AB ricadeva sulla proprietà adiacente la cui titolarità è del sig. Paonazzi Giuseppe residente in via Monte Catria 8 – 62022 Castelraimondo

Pertanto con ordinanza n. 12 del 28.2.20 veniva rettificata l'ordinanza n. 6 del 10.1.20 nella parte in cui : intimava ai sigg.ri Mariotti Urbano e Martella Cecilia via Circonvallazione 27 – 62022 Castelraimondo l'abbattimento di n. 1 quercia contrassegnata con il numero 1AB e ordinava a Paonazzi Giuseppe residente in via Monte Catria 8 – 62022 Castelraimondo di procedere immediatamente dalla data della presente Ordinanza, al taglio e alla rimozione della pianta di cui al n. 1AB;

Che per un mero errore materiale i proprietari della pianta da abbattere, contrassegnata come n. 1AB, sono le sig.re Vagni Silvia e Lucci Angelica in quanto titolari dell'area in cui è ricompresa ovvero foglio 18 part. 297 N.C.T. del Comune di Gagliole (all.1);

Ritenuto quindi di dover provvedere alla rettifica ed integrazione dell'ordinanza n. 12 del 28.2.20 stante la sua pericolosità per la salvaguardia e tutela dell'incolumità pubblica;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., relativi alle competenze ed attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 05 agosto 2008;
- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale

Richiamate le ordinanze n. 12 del 28.02.20 e n. 6 del 10.2.20 i cui contenuti sono da intendersi integralmente trascritti e da considerarsi parte essenziale e integrante della presente;

### **RETTIFICA**

l'ordinanza n. 12 del 28.02.20 nella parte in cui : intima a Paonazzi Giuseppe residente in via Monte Catria 8 – 62022 Castelraimondo  
l'abbattimento di n. 1 quercia contrassegnata con il numero 1AB;

### **ORDINA**

a Vagni Silvia e Lucci Angelica residenti in loc. Fornaci 5 – 62022 Gagliole  
di procedere immediatamente, dalla data della presente Ordinanza, al taglio e alla rimozione della pianta di cui al n. 1AB ubicata al foglio 18 part.297 dell'N.C.T. di Gagliole;

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza, non ottemperino agli ordini impartiti, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p. che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione:

- la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma, dell'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.ii.

Che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di vegetazione, rami, arbusti, alberi o parti di essi, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

Che il Responsabile del procedimento è il Dott. Botticelli Sandro a cui ci si potrà rivolgere, per ogni eventuale richiesta di informazioni o di accesso agli atti, presso gli Uffici comunali durante l'orario di ricevimento al pubblico e che, ai sensi dell'art. 3, 4<sup>^</sup> comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia municipale e agli uffici comunali per quanto di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to BOTTICELLI SANDRO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2020 al 22-08-2020

Lì 07-08-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to BOTTICELLI SANDRO

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BOTTICELLI SANDRO